



COMUNE DI UDINE

N. **48** d'ord.

OGGETTO: **Mozione del Consigliere Gallo e altri avente ad oggetto "Registrazione anagrafica dei bambini stranieri nati in Italia da genitori non regolarmente soggiornanti".**

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **31 maggio 2016** alle ore 18:00 sotto la presidenza del sig. **prof. Carmelo SPIGA, Presidente del Consiglio**, con l'assistenza del **Segretario Generale avv. Carmine Cipriano** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass	N	COGNOME E NOME	Ass
1	HONSELL prof. Furio, Sindaco		22	MARION sig.ra Maria	
2	BAREL arch. Mario		23	MARSICO rag. Giovanni	
3	BERTI dott. Enrico	A	24	MELONI sig.ra Eleonora	
4	BORTOLIN dott. Mirko	A	25	MICHELINI rag. Loris	
5	BOSETTI rag. Lorenzo		26	MOTTA arch. Marilena	
6	BURELLI arch. Adalberto		27	PARENTE dott. Fleris	
7	BURTULO prof. Maria Letizia	A	28	PASSONI dott.ssa Vanessa	
8	CANCIANI dott. Mario Canciano		29	PAVIOTTI dott.ssa Monica	
9	CASTIGLIONE avv. Andrea		30	PEROZZO avv. Paolo	
10	CAVALLO dott.ssa Raffaella		31	PITTONI sig. Mario	
11	CECCON dott. Massimo		32	PIZZOCARO p.i. Paolo	A
12	D'ESTE ing. Enrico		33	PORZIO dott.ssa Mariaelena	
13	DELLA ROSSA comm. Franco		34	PRAVISANO sig. Renzo	
14	EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam		35	ROSSO dott.ssa Sara	
15	FALCONE sig. Antonio		36	SANDRA avv. Andrea	
16	FILAURI dott. Federico		37	SASSET sig. Stefano	
17	FRESCHI prof. Claudio		38	SPIGA prof. Carmelo	
18	GALLANDA rag. Claudia		39	TANZI dott. Vincenzo	A
19	GALLO dott.ssa Chiara		40	VICARIO dott. Michele	
20	GALLUZZO geom. Claudio		41	VUERLI sig. Maurizio	A
21	MANSI prof. Matteo				

Presenti N. 35

Assenti
Giustificati N. 0

Assenti N. 6

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori**: GIACOMELLO rag. Carlo, BASANA dott.ssa Raffaella, DEL TORRE dott.ssa Cinzia, GIACOMINI dott. Gabriele, NONINO dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico Angelo, PIZZA dott. Enrico, SCALETTARIS avv. Pierenrico, VENANZI dott. Alessandro.

E' assente il seguente **Assessore**: LIGUORI dott.ssa Simona.

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio comunale la mozione che è del seguente tenore:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il permesso di soggiorno e il permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta di soggiorno) consentono agli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di accedere ai servizi dello Stato e quindi l'esibizione del permesso è richiesta dagli uffici ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni od altri provvedimenti di interesse dello straniero;
- l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, così come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 1 comma 22 lettera g), prevede che: “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati;
- la legge 15 luglio 2009, n. 94, sostituisce la precedente previsione normativa che estendeva la non sussistenza dell'obbligo a tutti i provvedimenti inerenti «gli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi»;
- il decreto legislativo, così novellato, escluderebbe, stando ad una interpretazione restrittiva, la possibilità per lo straniero irregolare di poter registrare anagraficamente la nascita di un figlio in territorio nazionale, in palese contrasto con l'articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, che l'Italia ha recepito con legge 27 maggio 1991, n. 176, che dichiara che «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi»;
- il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, con circolare del 7 agosto 2009, precisava che «per le attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti il soggiorno» trattandosi di “dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto”;

Considerato che la circolare ministeriale, sebbene abbia contribuito a dirimere il dubbio iniziale circa l'interpretazione dell'articolo 6 onde evitare che tale disposizione si ponesse in contrasto con l'articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale, non può ritenersi

idonea a garantire la certezza del diritto in quanto, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa, può essere disapplicata dagli Uffici di Stato Civile dei Comuni atteso il suo contenuto, di fatto modificativo della norma di legge;

Rilevato che:

- i bambini ai quali è negata un'esistenza giuridicamente riconosciuta, una famiglia, una qualsivoglia cittadinanza, in Italia esistono come conferma anche il **Gruppo Convention on the Rights of the Child** (network attualmente composto da 85 soggetti del Terzo settore che dal 2000 esegue il monitoraggio sull'attuazione dei principi della Convenzione di New York sull'infanzia e l'adolescenza) che nei suoi rapporti afferma che *“il timore dei genitori privi di permesso di soggiorno di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all'identità (art. 7 CRC), nonché dell'art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori.”*
- nel suo settimo e ultimo rapporto il gruppo CRC riferisce che l'ONU stessa chiede all'Italia di modificare su questo specifico punto la legge 94/2009.

Evidenziato che quando si parla di “cittadinanza” per questi bambini non ci riferisce a quella che si acquisirebbe *ius soli*, fattispecie ad oggi non prevista dal nostro ordinamento, ma a quella che discende dai loro genitori alla quale anche oggi avrebbero diritto;

Preso atto che giacciono in Parlamento due proposte di legge – PDL n. 740 presentata il 13 aprile 2013 alla Camera dei Deputati e PDL n. 1562 presentata il 10 luglio 2014 al Senato - per modificare la norma che dal 2009 ostacola l'acquisizione del certificato di nascita per i figli dei migranti *sans papier* che nascono in Italia, proposte che ad oggi non sono state calendarizzate dalla rispettive Commissioni parlamentari;

Rilevato che la questione, sostenuta dall'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, dalla Società Italiana per la Medicina delle Migrazioni, dalla Garante regionale per i diritti dei minori, è stata portata all'attenzione anche della Presidenza della Repubblica ed ha formato oggetto di petizioni sottoscritte da singoli cittadine e cittadini e da numerosissime associazioni;

Tutto ciò premesso e considerato

Impegna

Il Sindaco e la Giunta a sollecitare i Presidenti delle competenti commissioni consiliari Affari Costituzionali di Camera e Senato a calendarizzare le proposte di legge suindicate, favorendone il sollecito iter al fine di ripristinare la certezza delle situazioni giuridiche riconoscendo ai bambini il diritto a un nome, all'appartenenza familiare e all'identità.

Udine, 19 maggio 2015

2016/48 pag n.3

Allegati n. 0

Chiara Gallo, Maria Teresa Azzarà, Eleonora Meloni, Mario Barel, Carlo Giacomello, Pierenrico Scalettaris, Monica Paviotti, Hosam El Sawy Aziz El Feky”

(Pervenuta mediante posta elettronica)

Si rimanda al supporto digitale per l'intervento illustrativo del Consigliere Gallo, nel corso del quale dà lettura di alcune modifiche da apportare al testo della mozione in trattazione.

(escono il Sindaco Honsell e i Consiglieri Bosetti, D'Este e Pravisano – presenti n. 31)

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla sotto riportata **mozione, come modificata dal proponente:**

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il permesso di soggiorno e il permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta di soggiorno) consentono agli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di accedere ai servizi dello Stato e quindi l'esibizione del permesso è richiesta dagli uffici ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni od altri provvedimenti di interesse dello straniero;
- l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, così come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 1 comma 22 lettera g), prevede che: “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati;
- la legge 15 luglio 2009, n. 94, sostituisce la precedente previsione normativa che estendeva la non sussistenza dell'obbligo a tutti i provvedimenti inerenti «gli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi»;
- il decreto legislativo, così novellato, escluderebbe, stando ad una interpretazione restrittiva, la possibilità per lo straniero irregolare di poter registrare anagraficamente la nascita di un figlio in territorio nazionale, in palese contrasto con l'articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, che l'Italia ha recepito con legge 27 maggio 1991, n. 176, che dichiara che «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento

della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi»;

- il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, con circolare del 7 agosto 2009, precisava che «per le attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti il soggiorno» trattandosi di “dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto”;

Considerato che la circolare ministeriale, sebbene abbia contribuito a dirimere il dubbio iniziale circa l’interpretazione dell’articolo 6 onde evitare che tale disposizione si ponesse in contrasto con l’articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale, non può ritenersi idonea a garantire la certezza del diritto in quanto, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa, può essere disapplicata dagli Uffici di Stato Civile dei Comuni atteso il suo contenuto, di fatto modificativo della norma di legge;

Rilevato che:

- i bambini ai quali è negata un’esistenza giuridicamente riconosciuta, una famiglia, una qualsivoglia cittadinanza, in Italia esistono come conferma anche il **Gruppo Convention on the Rights of the Child** (network attualmente composto da 85 soggetti del Terzo settore che dal 2000 esegue il monitoraggio sull’attuazione dei principi della Convenzione di New York sull’infanzia e l’adolescenza) che nei suoi rapporti afferma che *“il timore dei genitori privi di permesso di soggiorno di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori.”*.
- nel suo settimo e ultimo rapporto il gruppo CRC riferisce che l’ONU stessa chiede all’Italia i modificare su questo specifico punto la legge 94/2009.

Evidenziato che quando si parla di “cittadinanza” per questi bambini non ci riferisce a quella che si acquisirebbe *ius soli*, fattispecie ad oggi non prevista dal nostro ordinamento, ma a quella che discende dai loro genitori alla quale anche oggi avrebbero diritto;

Preso atto che giacciono in Parlamento due proposte di legge – PDL n. 740 presentata il 13 aprile 2013 alla Camera dei Deputati e PDL n. 1562 presentata il 10 luglio 2014 al Senato - per modificare la norma che dal 2009 ostacola l’acquisizione del certificato di nascita per i figli dei migranti *sans papier* che nascono in Italia, proposte che ad oggi non sono state calendarizzate dalla rispettive Commissioni parlamentari;

Rilevato che la questione, sostenuta dall'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, dalla Società Italiana per la Medicina delle Migrazioni, dalla Garante regionale per i diritti dei minori, è stata portata all'attenzione anche della Presidenza della Repubblica ed ha formato oggetto di petizioni sottoscritte da singoli cittadine e cittadini e da numerosissime associazioni;

Preso atto che il "ripristino" del testo originario dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs 25 luglio 1988, n. 286, è stato recepito nel ddl n. 2092, avente ad oggetto: "Modifiche alla L. 5/2/92 n. 91 e altre disposizioni in materia di cittadinanza", approvato dalla Camera dei deputati il 13/10/2015 e trasmesso in pari data al Senato per l'esame da parte della competente Commissione che ha avviato i suoi lavori il 19/2/2016;

Tutto ciò premesso e considerato

Impegna

Il Sindaco e la Giunta a richiedere alla Commissione 1^ Affari Costituzionali del Senato il completamento dell'iter legislativo di esame del ddl 2092 ai fini della successiva definitiva approvazione da parte del Senato, onde ripristinare la certezza delle situazioni giuridiche riconoscendo ai bambini il diritto ad un nome, all'appartenenza familiare e all'identità."

La mozione di cui sopra ottiene il voto favorevole dei 31 Consiglieri presenti.

Il Presidente dichiara che la mozione è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Carmelo Spiga)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)